



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 20 in data: 17.07.2020	

VERBALE DI ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE TARI 2019. DELIBERAZIONE
C.C. 6 DEL 27.03.2019**

L'anno **duemilaventi** addi **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **10.00** si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "VIDEOCONFERENZA" nel rispetto dei criteri approvati con Decreto del Presidente del Consiglio del 25 maggio 2020 recante "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

1 - Roberto SASSO DEL VERME	Presente	
2 - Fulvio RICCI	Presente	
3 - Massimiliano D'APOLITO	Presente	
4 - Fabrizio MONTALDO	Presente	
5 - Lino BERSANI	Presente	
6 - Giancarlo GARASSINO	Presente	
7 - Federica GIOVINAZZO	Assente	
8 - Fabio GIULIANO	Presente	
9 - Claudia ARDUINO	Presente	
10-Enzo NANINI	Presente	
11-Francesca DESIMINE	Presente	

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale **Fabio GIULIANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 5 dell'ordine del giorno.

Oggetto: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
CONFERMA TARIFFE TARI 2019. DELIBERAZIONE C.C. 6 DEL 27.03.2019

PARERI PREVENTIVI

=====

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì, 30.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addì, 30.06.2020

SI NO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco per la relazione.

Il sindaco dà lettura del dispositivo di delibera.

SINDACO

Perciò tale provvedimento non pregiudica niente perché non andiamo a modificare niente perciò le riadottiamo solamente. In sintesi è questo punto qua.

PRESIDENTE

Ha la parola all'opposizione.

CONSIGLIERE ARDUINO

L'opposizione vota contraria per quale ragione? È vero che è un riadottare una delibera già approvata ma l'anno scorso di questi tempi quando c'è stata necessità di approvare nel merito le aliquote per la Tari non ci trovavamo d'accordo su alcune scelte per cui era stata ridotta la Tari per alcuni esercizi commerciali e altri no. Quindi su una scelta politica programmatica non eravamo d'accordo, posto che oggi è vero che non cambia niente ma sarebbe come confermare quello per cui abbiamo votato no lo scorso anno la nostra posizione resta coerente ed è sempre un no, quindi capiamo benissimo che oggi è un atto dovuto ma riprende una decisione politica programmatica dell'anno passato che già non dividevamo e quindi continuiamo a non condividere.

*A questo punto il Presidente, prende atto dell'assenza di **ulteriori** interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639

nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale n.45 del 18.12.2019;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*
- *(in caso di adozione del criterio della sola superficie sostituire con: ai sensi dell'art. 1 comma 652 il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.)*

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*oppure anche in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte*);
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:

- la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
- la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
- l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*.;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:
 - Al comma 4 *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*
 - Al comma 5 *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 138 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto

- all'articolo 3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto solo per l'anno 2020, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche che sono tutte in sofferenza a causa dell'emergenza Covid 19 e precisamente:

- per le utenze non domestiche:
 - per il periodo dal 8 marzo a 4 maggio 2020 l'esenzione dal pagamento della parte variabile della tariffa per tutti i giorni di chiusura per tutte le utenze non domestiche
 - esenzione dal pagamento della TARI delle superfici temporaneamente utilizzate dalle attività economiche per garantire il distanziamento sociale, comprese le *concessioni di ampliamento di aree scoperte (dehors o altro) per consentire lo svolgimento di attività di vario genere;*

ACCERATATO che le riduzioni/agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in presunti € 30.000,00 e che tale minor gettito potrà essere compensato dal "Fondo di sostegno alle perdite di gettito degli enti locali" Stato assegnato ai Comuni di cui all'art.

106 del D.L. 34/2000;

VISTA la delibera di CC n. 6 del 27/03/2019 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd
- le agevolazioni sono state calcolate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento anno 2019 e confermate per l'anno 2020
- la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158, si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 1.177.328,49 così articolato:
 - utenze domestiche 65,74%
 - utenze non domestiche 34,26%

ATTESO che, nella seduta consiliare del 18/12/2019 questo Organo ha ritenuto di approvare le tariffe TARI sulla base di un piano dei costi che, nel contesto normativo del tempo, caratterizzato dal nuovo metodo di determinazione dei costi del servizio da parte di ARERA, avvenuto il 31 ottobre con la deliberazione 443/2019, non consentiva la determinazione del PEF 2020 entro il termine ordinario per l'approvazione dello schema bilancio, con la necessità ora di intervenire in adeguamento ai diversi sviluppi normativi dovuti all'emergenza epidemiologica che muta completamente lo scenario della gestione dei rifiuti soprattutto in ragione della vocazione economica della città, adottando una nuova deliberazione tariffaria in grado di recepire i diversi interventi e apportando le necessarie variazioni agli stanziamenti di bilancio correlati;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;

b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 Luglio 2020

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO CHE ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della

presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell'articolo 107 del dl 18/2020;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/03/2019 con la quale sono state approvate le tariffe TARI 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Con la seguente votazione espressa per appello nominale:

Presenti n. 10;

Votanti n. 10;

Favorevoli n. 7 (Sasso del Verme, Ricci, D'Apolito, Montaldo, Garassino, Bersani, Giuliano);

Contrari n.3 (Arduino, Nanini, Desimine);

Astenuti n.//

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di CC n. 6 del 27/03/2019 di determinazione dei tributi TARI anno 2019 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe per la tassa rifiuti (TARI) – ANNO 2019, che di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti il nucleo	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO (*)
1	1,37	22,31
2	1,60	53,16
3	1,79	66,28
4	1,95	81,38
5	2,10	106,64

6 o più	2,22	122,39
---------	------	--------

(*) *Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.*

UTENZE NON DOMESTICHE

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' TABELLA ALLEGATO 1 DPR 158/99 CON AGGIORNAMENTO DL 124/2019	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,18	1,09
02 Cinematografi e Teatri	0,72	0,71
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,99	0,97
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	1,50	0,83
05 Stabilimenti balneari	1,63	1,03
06 Esposizioni, autosaloni	0,75	0,85
07 Alberghi con ristorante	2,29	1,43
08 Alberghi senza ristorante	1,83	1,05
09 Case di cura e riposo	1,63	1,26
10 Ospedali	1,76	1,20
11 Uffici, agenzie	1,96	2,41
12 Banche ed Istituti di credito e studi professionali	3,01	1,46
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durev.	1,63	1,94
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,16	2,75
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu	1,24	1,29
16 Banchi di mercato beni durevoli	2,58	2,82
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,35	1,43
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,37	1,10
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	2,16	1,48
20 Attività Industriali con capannoni di produzione	1,14	1,46
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,34	1,73
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	9,37	4,42
23 Mense, birrerie hamburgerie	10,84	3,85
24 Bar, Caffè, Pasticceria	7,32	3,14
25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,89	1,60
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,07	1,22
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	12,90	5,69
28 Ipermercati di generi misti	3,10	1,24
29 Banchi di mercato generi alimentari	7,71	2,79
30 Discoteche, Night club	3,92	3,03

3. di dare atto che solo per l'anno 2020 si applicano per le utenze non domestiche i seguenti fattori

di rettifica e agevolazioni :

- per le utenze non domestiche:
 - per il periodo dal 8 marzo a 4 maggio 2020 l'esenzione dal pagamento della parte variabile della tariffa variabile per i giorni di chiusura per tutte le utenze non domestiche;
 - esenzione dal pagamento della Tari delle superfici temporaneamente utilizzate dalle attività economiche per garantire il distanziamento sociale, comprese le *concessioni di ampliamento di aree scoperte (dehors o altro) per consentire lo svolgimento di attività di vario genere;*
4. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Provincia di Savona;
5. di dare atto che l'importo del gettito complessivo TARI, sulla base dell'estrazione tariffaria alla data del 30.06.2020 ammonta a euro 1.178.000,00;
6. di dare atto che, *ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020* si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.
8. di dare atto che la presente deliberazione definisce l'assetto delle tariffe della TARI per l'anno 2020 e supera le disposizioni contenute nella deliberazione di CC n. 47 del 18/12/2019)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa per appello nominale:

Presenti n. 10;

Votanti n. 10;

Favorevoli n. 7 (Sasso del Verme, Ricci, D'Apolito, Montaldo, Garassino, Bersani, Giuliano);

Contrari n.3 (Arduino, Nanini, Desimine);

Astenuti n.//

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fabio GIULIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno . . . al giorno . . .

Addì, . .

IL MESSO COMUNALE
Antonino PARISI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134. comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI